

	<p>Comune di Terruggia Servizio Tecnico Via Marconi, 9 – 15030 Terruggia (AL) Tel. 0142.401400 – Fax 0142.401471 e-mail: tecnico@comune.terruggia.al.it C.F. 00458160066</p>	
---	---	---

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 28.10.2020

Aggiornamenti, Modifiche ed Integrazioni

11.11.2006 Approvato con deliberazione C.C. n.29 del 11.11.2006

I N D I C E

TITOLO I NORME GENERALI	3
Articolo 1 <u>Oggetto del Regolamento</u>	3
Articolo 2 <u>Scopi del Regolamento</u>	3
Articolo 3 <u>Ambiti di applicazione</u>	3
 TITOLO II DIFESA DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE	 4
Articolo 4 <u>Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie</u>	4
Articolo 5 <u>Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili</u>	5
Articolo 6 <u>Tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali e alberi)</u>	5
Articolo 7 <u>Gestione dei fossi e canali privati, di corsi d'acqua privati minori, naturali o no</u>	7
Articolo 8 <u>Gestione dei corsi d'acqua e deflusso acque</u>	7
Articolo 9 <u>Siepi ed alberi prospicienti le strade</u>	9
Articolo 10 <u>Conservazione delle strade</u>	10
Articolo 11 <u>Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto</u>	10
 TITOLO III PRESCRIZIONI	 11
Articolo 12 <u>Arature di terre adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)</u>	11
Articolo 13 <u>Obblighi dei frontisti di strade</u>	12
Articolo 14 <u>Strade comunali e provinciali</u>	12
Articolo 15 <u>Strade comunali</u>	12
Articolo 16 <u>Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica</u>	13
Articolo 17 <u>Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi</u>	14
Articolo 18 <u>Accensione fuochi</u>	15
Articolo 19 <u>Trattamento nei fondi agricoli</u>	15
Articolo 20 <u>Utilizzazione pozzi e letame</u>	15
Articolo 21 <u>Distanze per gli alberi sui confini di proprietà</u>	16
Articolo 22 <u>Colture di granoturco</u>	16
 TITOLO IV NORME FINALI	 17
Articolo 23 <u>Incaricati della vigilanza</u>	17
Articolo 24 <u>Sanzioni Amministrative</u>	17
Articolo 25 <u>Rinvio Dinamico</u>	17
Articolo 26 <u>Entrata in vigore</u>	17
 ALLEGATO A TABELLA INDICATIVA DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLE SANZIONI DI CUI AL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 ART. 7-BIS RISPETTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI	 18

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Con il presente regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la custodia degli animali al pascolo, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.

Il presente regolamento è redatto sulla base dello schema tipo adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale 44-78093 del 28.11.2017 opportunamente integrato con le previsioni della deliberazione di Giunta Regionale n.23-8748 del 12.04.2019 e quanto compatibile del precedente regolamento del Comune di Terruggia

Articolo 2 Scopi del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura. Esso ha altresì lo scopo di:

- a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
- b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
- c) definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- d) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;
- e) garantire le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Articolo 3 Ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C.¹, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1) anche terreni ex coltivi contraddistinti da processi di colonizzazione naturale di specie erbacee, arbustive e arboree;

¹ art. 2135 C.C. così come modificato dal D. Lgs 228/01 art. 1 "L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità così come definite dalla legge".

TITOLO II

DIFESA DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE

Articolo 4 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, anche in terreni posti in zone non soggette al Vincolo Idrogeologico di cui al R. D. L. 30 dicembre 1923, n.3267 deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, per appezzamenti con pendenza media inferiore al 10% non sussiste l'obbligo della regimazione delle acque superficiali, come indicate dai seguenti commi 4, 5 6 e 7.
4. Gli interventi di cui ai successivi commi 5, 6, 7 e 8 potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.
5. In appezzamenti con pendenza media dal 10% al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, a seconda della loro estensione e della loro posizione all'interno del sottobacino dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:
 - a) solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. - I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 m.; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi. - I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.
 - b) Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.
 - c) Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 mt dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai.
 - d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.
 - e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

6. In appezzamenti con pendenza media dal 10% al 40%, utilizzati come pascoli e pratipascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. Le scoline, in relazione all'estensione dei fondi agricoli e alla loro posizione all'interno del sottobacino, potranno essere tuttavia più frequentemente omessi o realizzati con interasse fino a m 80.

7. In appezzamenti con pendenza media dal 10% al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, le direttive di cui al comma 4, valgono solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza e non vi sia copertura erbosa dell'interfilare per almeno otto mesi all'anno. Tali appezzamenti dovranno comunque presentare a valle un fosso di guardia di adeguate dimensioni atto a intercettare e convogliare eventuali acque provenienti da monte fino al collettore sottostante.

8. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà realizzato l'inerbimento degli interfilari.

9. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di nuove opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

10. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

11. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426² e 427³ del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 5 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P. A. I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P. R. G. C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

- a) A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
- b) All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

² Codice Penale, art. 426 - Inondazione, frana o valanga: Chiunque cagiona un'inondazione o una frana ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

³ Codice Penale, art. 427 - Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe, o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Articolo 6 Tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali e alberi)

1. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità podereale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, secondo le modalità previste dal Regolamento forestale regionale (D. P. G. R. 20 settembre 2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della L. R. 10 febbraio 2009 n. 4", modificato con D. P. G. R. 21 febbraio 2013 n. 2/R) salvo il permesso dell'autorità competente.

3. Ai sensi del R.D. 523/1904 ⁴ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

4. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.⁵

8. Ai sensi del R.D. 523/1904, le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde;

9. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicando le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

⁴ Art. 96 R.D. 523/1904: "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:.....(omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;.

⁵ art. 892 c.c. Distanze per gli alberi. Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

10. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, impiantare alberi e siepi vive, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

11. Qualora l'evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 7 Gestione dei fossi e canali privati, di corsi d'acqua privati minori, naturali o no

1. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

2. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;

b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;

c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;

d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;

e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;

f) a pulire gli imbocchi intubati.

3. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

4. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

5. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

6. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

7. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

8. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi una rete di affossature che garantisca almeno la preesistente capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

9. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

10. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Articolo 8 Gestione dei corsi d'acqua e deflusso acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523)⁶.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.
3. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
4. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.
5. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
6. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.
7. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.
8. Qualora, per esigenze contingenti si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti comprese quelle sui o fra i campi, coltivati o no, dovrà essere chiesto Nulla Osta al Comune che la rilascia solo dopo aver constatato che, secondo la relazione di un tecnico abilitato, non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia migliorativo o analogo al precedente e non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il collettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una alterazione negativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove linee direttrici.
9. I fossi di scolo che si dimostrino o fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovranno essere convenientemente allargati, approfonditi e opportunamente regimate.
10. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
11. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua

⁶ art. 93 R.D. 523/1904 "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa."

demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904⁷.

12. I corsi d'acqua minori, naturali o no, distinti dai fiumi o dai torrenti e identificabili nelle denominazioni di fossetti, rivi, colatori ecc, saranno mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano, e di quelli cui servano di scolo oppure dai possessori o utenti delle loro acque, contribuendo proporzionalmente alla lunghezza interessata la relativa proprietà o all'entità dell'utilizzo.

13. È vietato scaricare le acque dei campi sulle strade. Nel caso di siti morfologicamente inadatti, nei quali fosse inevitabile far versare le acque di un terreno sopra una strada, è consentito realizzare fossi di scolo laterali alle strade adeguatamente dimensionati che raccolgano le acque e le conducano fino al più vicino recettore (caditoia, fosso pubblico). In casi particolari possono essere ammesse deroghe e messe in atto soluzioni tecniche differenti solo se espressamente autorizzate dall'Ente Pubblico interessato.

14. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. n. 152/2006, R.D. 523/1904) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali e interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

15. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

16. Qualora l'evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 9 Siepi ed alberi prospicienti le strade

1. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento forestale regionale (D. P.G. R. 20 settembre 2011 n. 87R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della L. R. 10 febbraio 2009 n. 4", modificato con D. P. G. R. 21 febbraio 2013 n. 2/R) e dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", i proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. Fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile e dal Codice della Strada, è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade a distanze inferiori a:

- a) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore di un metro;
- b) metri uno, misurati come sopra, per le siepi tenute ad un'altezza non maggiore di un metro;

3. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall'inizio della curva.

4. Quando eseguite, le piantagioni dovranno essere attuate utilizzando preferenzialmente specie arbustive e arboree autoctone in base alla vegetazione naturale presente ed alla altitudine e, comunque, evitando di utilizzare specie naturalizzate infestanti quali, ad esempio, robinia, ailanto, maclura, ecc.

⁷ Art 12 R.D. 523/1904 "Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti....Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi...quando concorra l'assenso degli interessati"

5. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

6. Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade di ogni tipo, da effettuarsi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione, dovrà essere eseguito in maniera da non compromettere la sopravvivenza stessa delle piante interessate dalla potatura; in particolare si dovrà operare con modalità operative e strumentazioni idonee ad evitarne lo sfibramento.

Articolo 10 Conservazione delle strade

1. La materia è disciplinata dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.

Articolo 11 Consolidamento versanti soggetti a fenomeni di dissesto

1. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

TITOLO III

PRESCRIZIONI

Articolo 12 Arature di terreni adiacenti a strade, corsi d'acqua, formazioni vegetali, calanchi (fasce di rispetto)

1. In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,00 più il solco di aratura (di cui al comma 7) per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e per i terreni confinanti con altre tipologie di strade, misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per manovrare senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali. Detta fascia dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.

2. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 4,00⁸ misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.

3. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura di cui al comma 6.

4. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco.

5. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.

6. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.

7. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Il proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

8. Ai sensi del R.D. 523/1904²⁹ i proprietari (o i conduttori del fondo) frontisti di corsi d'acqua pubblici devono evitare l'esecuzione di opere in alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

⁸ art. 96 R.D. 523/1904 "Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:..... (omissis).. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;"

Articolo 13 Obblighi dei frontisti di strade

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

Articolo 14 Strade comunali e provinciali

1. Le strade classificate come "comunali" e "provinciali" saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata "a cielo aperto", questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell'Ente proprietario.

Articolo 15 Strade comunali

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.
3. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
4. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del

Codice Civile).

5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

7. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

8. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

9. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Articolo 16 Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombrare da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

3. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

4. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolari e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e

canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

6. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

9. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Articolo 17 Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

3. E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

4. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

5. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

6. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

7. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

8. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;

9. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Articolo 18 Accensione fuochi

E' vietato far fuoco nei campi alle stoppie, alle siepi o residuati agricoli nella stagione dei raccolti e ad una distanza minore di 50 (cinquanta) metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle siepi, da depositi di paglia, fieno, foraggi ed ogni altro deposito di materie infiammabili o combustibili, e ad una distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalle linee ferroviarie, autostrade e strade, anche comunali.

Per i piccoli fuochi viene derogato il limite dei 50 mt. come sopra individuato e stabilito il seguente orario entro il quale è vietata l'accensione: dalle ore 10,00 alle ore 16,00. Quando è acceso il fuoco nei tempi e nei modi suindicati, l'interessato o addetto deve assistere di persona, adottando tutte le cautele necessarie per evitare la diffusione dell'incendio, finché lo stesso non sia completamente spento. E' comunque vietato far fuoco nei campi nei giorni di vento di rilevante intensità.

Deroghe ai tempi e modi suindicati possono essere concesse dall'Autorità Comunale, dietro prescrizione di più rigorose cautele.

Per quanto non regolamentato nel presente articolo si rinvia all'art. 59, del TULPS.

E' severamente vietato bruciare rifiuti in modo specifico plastica, gomma, vetroresina, vernici e olii, che devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Articolo 19 Trattamento nei fondi agricoli

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo o prato avvelenato".

Le operazioni di diserbo e lotta ai parassiti con irrorazione o nebulizzazione sono proibite nei giorni di vento. In prossimità dei confini con altri fondi, comunque coltivati, dovranno adottarsi sempre idonee cautele ad impedire che le sostanze diserbanti si propaghino nei fondi confinanti.

Inoltre per i trattamenti con presidi sanitari in prossimità di orti, giardini, cortili e fabbricati privati dovrà essere rispettata una distanza di m. 10 dai confini e si dà obbligo agli agricoltori di addivenire i proprietari degli stessi al fine di consentire le opportune precauzioni.

Articolo 20 Utilizzazione pozzi e letame

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione.

Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato debbono essere coperti con tendoni.

I cumuli temporanei di letame sui campi devono essere distribuiti sul terreno e interrati a scopo agricolo entro 48 ore dal deposito.

Lo spandimento di liquame proveniente da allevamenti di qualsiasi genere trasportato con apposite botti deve essere interrato immediatamente.

Lo spurgo dei pozzi neri e vasche settiche ed il trasporto del cessino potranno essere effettuati solo tramite ditta autorizzata ed inoltre lo smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di

spurgo devono avvenire presso pubblici impianti di depurazione siti in territorio piemontese come previsto dal D.G.R.17.03.1992 n. 106-13534.

“Disposizioni transitorie ai sensi del 2° comma art. 12 della L. R.26.03.1990 n. 13 concernente lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di spurgo”.

Articolo 21 Distanze per gli alberi sui confini di proprietà

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà non latitante le strade e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono nel fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892 e segg. Codice Civile.

In difformità di quanto sopra, debbono osservarsi, nei casi sotto elencati, le disposizioni che seguono:

Nel territorio del Comune, chiunque intenda piantare alberi di alto fusto in terreni confinanti con fondi a culture intensive e specializzate (cereali, foraggi, ortaggi, etc.) deve osservare una distanza di metri 10 (dieci) dal confine della proprietà. Qualora il fondo confinante sia coltivato a vigneto, la distanza predetta è elevata a metri 12 (dodici).

Chiunque intenda piantare alberi di basso fusto in terreni confinanti, come sopra coltivati, deve osservare una distanza rispettivamente di metri 6 (sei) e di metri 10 (dieci) dal confine del fondo contiguo.

Per il piantamento dei pioppi, le distanze suindicate possono essere convenientemente ridotte purché:

a) la distanza dei piantamenti della linea di confine sia tale da consentire al vicino, in qualunque momento di piantare alla stessa distanza dalla linea di confine ed in modo che fra i pioppi dei due fondi confinanti esista sempre una distanza non inferiore a metri 6 (sei).

Restano salvi gli accordi fra i privati proprietari di fondi contigui nella applicazione di misure inferiori a quelle stabilite nel presente articolo.

Gli accordi devono essere scritti.

Qualsiasi modifica delle distanze stabilite nel presente articolo sarà deliberata dal Consiglio comunale previo parere consultivo della Commissione per l'agricoltura.

Articolo 22 Colture di granoturco

I tutoli ed i materiali residui delle colture di granoturco, ove non siano già raccolti e asportati dal campo, debbono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno o diversa data prevista dalla legge.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 23 Incaricati della vigilanza⁹

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale e dai Carabinieri per la Tutela Forestale. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.
2. I Comuni ricadenti nel territorio di una Unione di Comuni, per uniformare l'attività di vigilanza, potranno usufruire dell'opera di coordinamento della stessa Unione di Comuni.

Articolo 24 Sanzioni Amministrative

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (R.D. 523/1904, R.D.L. 3267/1923, L. R. n. 6/2005, Nuovo Codice della Strada, D. Lgs 152/99 e s.m.i.), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis¹⁰.
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/81 e di cui alla L. R. n. 33/98.

Articolo 25 Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 26 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

⁹ art. 57 Codice di Procedura Penale (ex art 221 del C.P.P. 1930):1) Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;2) Sono agenti di polizia giudiziaria) il personale della Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza riconosce tale qualità;b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia e le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;3) Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 del C.P.P.

¹⁰ L'allegato "A " reca una tabella indicativa per l'applicazione da parte del sindaco della sanzione amministrativa prevista dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis con una gradazione per alcune tipologie di violazioni.

ALLEGATO A

TABELLA INDICATIVA DI APPLICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLE SANZIONI DI CUI AL D. Lgs. 18 AGOSTO 2000 N. 267 ART. 7-BIS RISPETTO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	DESCRIZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 4	Mancata realizzazione sistemazioni idraulico agrarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24	€ 250,00	€ 500,00
Art. 5 comma 2	Mancata attuazione, o rimozione, dei provvedimenti necessari alla limitazione dell'infiltrazione delle acque nel sottosuolo	€ 250,00	€ 500,00
Art. 7 commi 2,3,4,5,9	Mancato mantenimento dell'efficienza e della funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade	€ 250,00	€ 500,00
Art. 7 commi 7,8	Mancato rispetto del divieto di sopprimere fossi e canali e mancato rispetto dell'obbligo di ricostituzione rete adeguata nelle ricomposizioni fondiarie e nelle sistemazioni agrarie	€ 250,00	€ 500,00
Art. 8 comma 7	Mancato rispetto del divieto di condurre le acque dai campi, coltivati o no, sopra le strade e ivi abbandonarle o, per motivi morfologici conduzione delle acque lateralmente lungo la strada mediante un fosso di scolo capace.	€ 250,00	€ 500,00
Art. 9 comma 5 (siepi e alberi prospicienti le strade)	Mancato rispetto dell'obbligo dei proprietari frontisti e/o conduttori delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione	€ 100,00	€ 500,00
Art. 12 comma 1(*) (fasce di rispetto strade pubbliche e elementi vegetali)	Mancata esecuzione delle arature nel rispetto dell'art. 12 comma 1 (mantenimento di una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,00 più il solco di aratura per strade provinciali e statali e per altre strade misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle). Mancato rispetto distanze in presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, (distanza di almeno m 1,50 misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi).	€ 250,00	€ 500,00

Art. 12 comma 4 (fasce di rispetto calanchi)	Mancata applicazione della fascia di rispetto incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco in appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo.	€ 250,00	€ 500,00
Art. 12 comma 5, 6 (arature)	Mancato rispetto della modalità di esecuzione delle arature ("dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.") in prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi	€ 150,00	€ 500,00
Art. 12 comma 7 (mantenimento scarpate)	Mancato rispetto del comma che cita "Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire, il loro scalzamento a monte, e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta di massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietari e/o conduttori devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi"	€ 150,00	€ 500,00
Art. 13 – comma 1 (divieto di causare la caduta di materiali)	Violazione del divieto di "deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito pubblico, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali"	€ 100,00	€ 500,00
Art. 13 – comma 2 (obbligo di conservare ed efficienti gli sbocchi degli scolli)	Mancato rispetto del comma 2 che cita "I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici".	€ 100,00	€ 500,00
Art. 14 comma 1	Mancato rispetto dei divieti di modifica, ostruzione, di scavo, dell'alterazione dei fossi laterali e delle sponde	€ 250,00	€ 500,00
Art. 14 comma 2	Mancato di rispetto del divieto di alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali	€ 100,00	€ 500,00
Art. 16 comma 2	Mancato rispetto dell'obbligo di conservare costantemente puliti i terreni evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti	€ 100,00	€ 500,00
Art. 17 (accensione fuochi)	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle accensioni di fuochi	€ 250,00	€ 500,00

Art. 18 (trattamenti nei fondi agricoli)	Mancato rispetto delle prescrizioni relative ai trattamenti nei fondi agricoli	€ 250,00	€ 500,00
Art. 19 (utilizzo di pozzi e letame)	Mancato rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzazione pozzi e letame	€ 250,00	€ 500,00
Art. 20 Distanze per gli alberi sui confini di proprietà	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle distanze per gli alberi sui confini di proprietà	€ 250,00	€ 500,00
Art. 21 Colture di granoturco	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle colture di granoturco	€ 250,00	€ 500,00

(*) Oltre alla sanzione amministrativa, in caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.